

TESTO UNIFICATO DEI PROGETTI DI LEGGE: BURANI PROCACCINI; TURCO ED ALTRI; VALPIANA; MUSSOLINI ED ALTRI; BRIGUGLIO; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: NUOVE NORME IN MATERIA DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (172-690-891-1783-2003-2020)

(A.C. 172 – Sezione 1)

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Asili nido).

1. L'asilo nido è un servizio educativo e sociale per i bambini in età compresa tra i tre e i trentasei mesi ed offre un luogo di accoglienza e cura, di crescita, di socializzazione e di sviluppo delle potenzialità affettive, relazionali, cognitive e ludiche del bambino.

2. In rapporto ai bisogni dei bambini, alle scelte educative, ai tempi di lavoro dei genitori e alle esigenze locali possono essere previste modalità di funzionamento dell'asilo nido diversificate per tempi di apertura, modalità di iscrizione, orari di frequenza e progetti pedagogici.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

(Asili nido).

Al comma 1, sostituire le parole: L'asilo nido con le seguenti: Il nido d'infanzia.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: del l'asilo nido con le seguenti: del nido d'infanzia;

sostituire la rubrica con la seguente: Nidi d'infanzia.

3. 2. Zanotti, Turco, Giacco, Battaglia, Di Serio D'Antona.

Al comma 1, dopo la parola: sociale aggiungere le seguenti: di interesse pubblico.

3. 3. Valpiana.

Al comma 1, sostituire le parole: per i bambini con le seguenti: che accoglie i bambini e le bambine, anche stranieri, non residenti o apolidi,

3. 4. Valpiana.

Al comma 1, dopo le parole: sociale per aggiungere le seguenti: le bambine e.

3. 5. Zanotti, Maura Cossutta, Zanella, Turco, Giacco, Battaglia, Di Serio D'Antona.

Al comma 1, dopo le parole: per i bambini *aggiungere le seguenti*, ivi compresi quelli non stabilmente residenti in Italia,

3. 6. Maura Cossutta, Zanella, Zanotti.

Al comma 1, dopo la parola: socializzazione *aggiungere le seguenti:*, di integrazione.

3. 1. Mosella, Bindi, Burtone, Fioroni, Meduri.

Al comma 1, sostituire le parole: del bambino *con le seguenti:* delle bambine e dei bambini, nel rispetto della identità individuale, culturale e religiosa di ciascuno.

3. 9. Zanotti, Maura Cossutta, Zanella, Turco, Giacco, Battaglia, Di Serio D'Antona.

Sopprimere il comma 2.

3. 10. Zanotti, Turco, Giacco, Battaglia, Di Serio D'Antona.

Al comma 2, sostituire le parole: alle scelte educative *con le seguenti:* ai criteri educativi.

3. 7. Valpiana.

Al comma 2, sostituire le parole: possono essere previste *con le seguenti:* i comuni possono adottare.

3. 8. Valpiana.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prevede la realizzazione di progetti volti all'inserimento dei bambini e delle bambine stranieri, anche non stabilmente

residenti, che garantisca il rispetto della identità individuale culturale e religiosa degli stessi anche tramite la valorizzazione delle diverse culture dei paesi di provenienza.

3. 11. Maura Cossutta, Zanella, Zanotti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Le regioni, nell'ambito della programmazione del sistema territoriale integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, possono favorire l'apertura di nidi d'infanzia all'interno dei luoghi di lavoro, o nelle loro immediate vicinanze, destinati all'accoglienza, alla socializzazione, alla crescita delle bambine e dei bambini figli delle lavoratrici e dei lavoratori e delle bambine e dei bambini residenti nel territorio limitrofo.

3. 12. Zanotti, Turco, Giacco, Battaglia, Di Serio D'Antona, Cima.

(A.C. 172 – Sezione 2)

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Servizi integrativi).

1. Le regioni e i comuni, in forma singola o associata, promuovono l'attivazione di servizi integrativi agli asili nido, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, al fine di garantire ai bambini e alle loro famiglie una pluralità di risposte sul piano sociale ed educativo.

2. I servizi integrativi, fermo restando quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, sono finalizzati:

a) a consentire la frequenza diversificata nell'arco dell'intera giornata attraverso l'utilizzo di appositi spazi o delle stesse strutture degli asili nido;

b) ad agevolare la realizzazione di nidi integrati presso le scuole dell'infanzia;

c) a favorire forme di continuità educativa tra l'asilo nido e la scuola dell'infanzia attraverso la realizzazione di appositi progetti educativo-formativi.

3. Le iniziative di cui al comma 2, lettere b) e c), sono realizzate d'intesa con le istituzioni scolastiche e nel rispetto della loro autonomia.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.

(*Servizi integrativi*).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. — 1. Al fine di promuovere una pluralità di risposte ai bisogni differenziati di bambini, bambine, genitori e comunità sul piano sociale ed educativo, le regioni possono attivare servizi integrativi agli asili nido, con modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento diversificate. Le regioni, inoltre, ad integrazione degli asili nido, possono autorizzare i comuni alla realizzazione di nidi familiari (per un massimo di 10 bambini iscritti) e di micro nidi (per un massimo di 20 bambini iscritti), aventi le stesse finalità degli asili nido.

4. 2. Valpiana.

Al comma 1, sostituire le parole da: diversificati fino alla fine del comma, con le seguenti: volti a garantire ulteriori risposte flessibili, complementari e differenziate alle esigenze delle bambine, dei bambini e delle famiglie, attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale e organizzativo.

4. 3. Zanotti, Maura Cossutta, Turco, Giacco, Battaglia, Di Serio D'Antona.

Al comma 1, sopprimere le parole: ai bambini e alle loro famiglie.

4. 4. Valpiana.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , fermi restando gli standard di qualità previsti per i nidi quali la struttura, l'ambiente, il progetto educativo, la formazione del personale, il sostegno ai bambini disabili, l'assistenza sanitaria e psicologica.

4. 5. Valpiana.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A sostegno della natalità nei piccoli comuni con meno di cinquemila abitanti viene promossa l'attivazione di asili nido in grado di modulare la propria offerta in base alle esigenze dei nuclei familiari.

4. 1. Mosella, Bindi, Burtone, Fioroni, Meduri.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. L'attivazione dei servizi di cui al presente articolo è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 6. Al personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, lettere h), i) ed l).

4. 6. Maura Cossutta.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Fermo restando quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, i servizi integrativi possono prevedere:

a) centri per bambini e genitori opportunamente attrezzati ed organizzati per l'accoglienza delle bambine e dei bambini insieme ai genitori o ad adulti accompagnatori, in modo tale da garantire occasioni di socialità e di gioco per i bambini;

b) spazi di accoglienza destinati alle bambine e ai bambini che possono essere ubicati nelle stesse strutture dei nidi d'infanzia.

4. 7. Zanotti, Maura Cossutta, Turco, Giacco, Battaglia, Di Serio D'Antona.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: con proposte ludiche e sociali a frequenza diversificata.

4. 8. Valpiana.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) alla possibilità che le regioni favoriscano in via sperimentale la realizzazione, da parte dei comuni, di servizi integrati per l'infanzia finalizzati al superamento della separazione tra l'asilo nido e la scuola materna, organizzati sulla base di programmi educativo-formativi in rapporto allo sviluppo psico-fisico e cognitivo dei singoli bambini;

4. 9. Valpiana.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) alla realizzazione di centri per i bambini e le bambine ed i genitori, opportunamente attrezzati ed organizzati per l'accoglienza delle bambine e dei bambini insieme ai genitori o ad adulti accompagnatori in modo tale da garantire occasioni di socialità e di gioco per i bambini, per favorire la corresponsabilità tra adulti, genitori ed educatori;

4. 10. Maura Cossutta, Zanella, Zanotti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I servizi socio-educativi integrativi per la prima infanzia sono altresì finalizzati a favorire il superamento dell'attuale separazione tra il nido e la scuola dell'infanzia attraverso la realizzazione di

appropriati progetti educativo-formativi. Tali iniziative sono realizzate d'intesa con le istituzioni scolastiche nel rispetto della loro autonomia.

4. 11. Zanotti, Zanella, Maura Cossutta, Turco, Giacco, Battaglia, Di Serio D'Antona.

Sopprimere il comma 3.

***4. 12.** Valpiana.

Sopprimere il comma 3.

***4. 12.** Zanotti, Turco, Giacco, Battaglia, Di Serio D'Antona.

Alla rubrica, sostituire la parola: integrativi con le seguenti: socio-educativi integrativi per la prima infanzia.

4. 14. Zanotti, Maura Cossutta, Zanella, Turco, Giacco, Battaglia, Di Serio D'Antona.

Alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: all'asilo nido.

4. 15. Valpiana.

(A.C. 172 – Sezione 3)

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Servizi innovativi).

1. Le regioni e i comuni, in forma singola o associata, favoriscono la realizzazione di servizi innovativi quali:

a) micro nidi all'interno dei luoghi di lavoro, improntati a criteri di particolare flessibilità organizzativa, che tengano

conto delle peculiarità strutturali dei luoghi stessi e delle esigenze dei genitori lavoratori;

b) asili nido all'interno dei luoghi di lavoro, o nelle loro immediate vicinanze, destinati alla cura e all'accoglienza dei figli dei lavoratori ed eventualmente dei residenti nel territorio limitrofo;

c) nidi familiari organizzati dalle famiglie, in forma singola o associata, presso il proprio domicilio o presso quello di educatori appositamente reclutati;

d) nidi di caseggiato organizzati dalle famiglie, in forma singola o associata, e destinati all'accoglienza di bambini residenti in uno o più complessi abitativi limitrofi.

2. Le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nell'ambito del proprio ordinamento e della propria organizzazione provvedono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, ad istituire le strutture di cui al comma 1, lettere a) e b).

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 5.

(Servizi innovativi).

Sopprimerlo.

***5. 6.** Valpiana.

Sopprimerlo.

***5. 7.** Maura Cossutta.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: le regioni e i comuni aggiungere le seguenti: , nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6.

****5. 5.** Zanella, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: le regioni e i comuni aggiungere le seguenti: , nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6.

****5. 8.** Valpiana.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: singola o associata, aggiungere le seguenti: fatti salvi i requisiti organizzativi, strutturali e di sicurezza stabiliti dalla regione,

5. 9. Zanotti, Turco, Giacco, Battaglia, Di Serio D'Antona.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: favoriscono con le seguenti: possono favorire.

5. 10. Valpiana.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: innovativi con la seguente: sperimentali.

***5. 11.** Zanotti, Turco, Giacco, Battaglia, Di Serio D'Antona.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: innovativi con la seguente: sperimentali.

***5. 12.** Valpiana.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

****5. 13.** Zanotti, Turco, Giacco, Battaglia, Di Serio D'Antona.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

****5. 14.** Valpiana.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

****5. 15.** Maura Cossutta.

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

a) micro nidi e asili nido all'interno dei luoghi di lavoro o nelle immediate

vicinanze, destinati alla cura e all'accoglienza dei figli dei lavoratori ed eventualmente dei residenti nel territorio limitrofo. Tali servizi devono essere in grado di rispondere prima di tutto alle esigenze dei bambini;

5. 1. Mosella, Bindi, Fioroni, Burtone, Meduri.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: micro.

5. 16. Valpiana.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: tengano conto aggiungere le seguenti: delle esigenze dei bambini,

5. 17. Valpiana.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , aperti all'accoglienza dei figli dei lavoratori e delle lavoratrici ed ai residenti nel territorio limitrofo.

5. 18. Valpiana.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***5. 19.** Zanotti, Zanella, Turco, Giacco, Battaglia, Di Serio D'Antona.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***5. 20.** Maura Cossutta.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: ed eventualmente con la seguente: e.

5. 21. Valpiana.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

***5. 22.** Maura Cossutta.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

***5. 23.** Valpiana.

Al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con la seguente:

c) nidi a carattere familiare o condominiale, destinati anche all'accoglienza di bambini residenti nelle zone limitrofe. Possono essere organizzati dalle famiglie in forma singola o associata, presso il proprio domicilio, presso adeguati spazi condominiali o anche presso il domicilio di educatori appositamente individuati;

5. 2. Mosella, Bindi, Fioroni, Burtone, Meduri.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: dalle famiglie, in forma singola o associata con le seguenti: da famiglie associate.

5. 24. Valpiana.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: il proprio domicilio fino alla fine della lettera con le seguenti: il domicilio di una di queste avente caratteristiche architettoniche e sanitarie idonee ad accogliere i bambini e le bambine ed educatori con certificate competenze psicopedagogiche.

5. 25. Valpiana.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

***5. 26.** Valpiana.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

***5. 27.** Maura Cossutta.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'abitazione civile adibita a nido deve avere le caratteristiche architettoniche e sanitarie idonee ad acco-

gliere i bambini e le bambine e gli educatori adibiti alla loro cura devono possedere certificate competenze psicopedagogiche.

5. 28. Valpiana.

Sopprimere il comma 2.

***5. 29.** Valpiana.

Sopprimere il comma 2.

***5. 30.** Maura Cossutta.

Al comma 2, sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettera a).

5. 3. Mosella, Bindi, Fioroni, Burtone, Meduri.

Alla rubrica, sostituire la parola: innovativi con le seguenti: socio-educativi sperimentali per la prima infanzia.

5. 31. Zanotti, Turco, Giacco, Battaglia, Di Serio D'Antona.

Alla rubrica, sostituire la parola: innovativi con la seguente: sperimentali.

5. 32. Valpiana.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — 1. All'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Le spese di partecipazione sono deducibili dall'imposta sul reddito dei genitori nella misura determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte

corrente »Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. »

5. 01. Valpiana.

(A.C. 172 – Sezione 4)

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Accordo tra Stato, regioni ed enti locali).

1. Allo scopo di favorire lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e al fine di garantire i livelli essenziali dei servizi stessi attraverso la definizione di *standard* qualitativi e organizzativi omogenei sull'intero territorio nazionale, lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, concordano in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

a) gli strumenti unitari di rilevazione delle esigenze in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia;

b) i criteri generali per la realizzazione e lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;

c) i requisiti, diversificati per tipologia, sulla base dei quali i comuni autorizzano il funzionamento dei servizi, li accreditano ed esercitano su di essi la funzione di vigilanza;

d) gli obiettivi generali di ciascun progetto pedagogico differenziato per tipologia di servizio;

e) le modalità di collaborazione attiva tra le famiglie e gli educatori, al fine di garantire la continuità pedagogica del percorso di crescita dei bambini;

f) i livelli di prevenzione e di tutela igienico-sanitaria che devono essere assicurati in ogni singolo servizio;

g) i programmi di corretta alimentazione che devono essere garantiti e rispettati in ogni singolo servizio;

h) le modalità organizzative e strutturali, con particolare riferimento alla dotazione di personale aggiuntivo, per garantire un sostegno educativo qualificato ed adeguato agli specifici bisogni dei bambini disabili;

i) i profili professionali e i titoli di studio degli educatori di infanzia;

l) i criteri per la riqualificazione e l'aggiornamento degli educatori di infanzia.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 6.

(Accordo tra Stato, regioni ed enti locali).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. — 1. Al fine di determinare i livelli minimi essenziali delle prestazioni da erogare per i servizi della prima infanzia il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, definisce con proprio decreto:

a) i criteri generali per la programmazione, la realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi per la prima infanzia da parte delle regioni e dei comuni, secondo il principio della qualità delle prestazioni;

b) i requisiti minimi organizzativi, strutturali e del personale per l'autorizzazione al funzionamento dei nidi di infanzia e dei servizi integrativi;

c) gli orientamenti nazionali sul piano educativo;

d) i livelli di prevenzione e di tutela igienico-sanitaria che devono essere assicurati in ogni singolo servizio;

6. 6. Maura Cossutta, Zanotti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. — 1. Al fine di determinare i livelli essenziali e uniformi dei servizi educativi per la prima infanzia, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, definisce con proprio decreto:

a) gli orientamenti nazionali sul piano educativo;

b) i criteri generali per la programmazione e l'attuazione del sistema dei servizi per la prima infanzia da parte delle regioni e dei comuni;

c) i requisiti minimi organizzativi, strutturali, igienico-sanitari e del personale essenziali per l'autorizzazione al funzionamento dei nidi di infanzia e dei servizi integrativi e sperimentali.

6. 7. Valpiana.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: I servizi socio-educativi per la prima infanzia sono da considerarsi come servizi essenziali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono gli *standard* qualitativi e organizzativi omogenei per l'intero territorio nazionale, concordando:

6. 8. Valpiana.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: esigenze aggiungere la seguente: territoriali.

6. 9. Valpiana.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: i requisiti aggiungere le seguenti: , anche sulla base degli orientamenti nazionali sul piano educativo.

6. 4. Zanella, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , rimuovendo gli ostacoli economici e sociali che penalizzano i bambini e le famiglie che vivono condizioni di estremo disagio.

6. 2. Mosella, Bindi, Burtone, Meduri, Fioroni.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: di ciascun progetto pedagogico differenziato per con le seguenti: del progetto sociale ed educativo di ogni.

6. 10. Valpiana.

Al comma 1 sopprimere la lettera e).

6. 11. Valpiana.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: di prevenzione e di tutela igienico-sanitaria con le seguenti: igienico-sanitari.

6. 12. Valpiana.

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: garantiti aggiungere le seguenti: in maniera uniforme.

6. 1. Mosella, Bindi, Meduri, Fioroni, Burtone.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. (Profili professionali). — 1. Il funzionamento degli asili nido e dei servizi integrativi è assicurato dagli educatori di infanzia, con competenze psico-pedagogiche, e dal personale ausiliario addetto ai servizi generali. Tutto il personale opera secondo i principi della metodologia del lavoro di gruppo e della collegialità ed in stretta collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuità dell'intervento educativo-pedagogico.

2. Tutti gli educatori devono essere in possesso del diploma di laurea in pedagogia, scienze dell'educazione o in scienza della formazione.

3. Gli addetti ai servizi generali sono distinti in professionalità diverse in rapporto alle specificità dei singoli servizi e ai diversi moduli organizzativi. Fatto salvo il requisito minimo della licenza di scuola dell'obbligo, i requisiti degli addetti ai servizi generali sono definiti in sede di contrattazione collettiva ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Allo scopo di garantire la continuità nella programmazione educativa e la qualità degli interventi, i comuni, in forma singola o associata, provvedono a designare figure professionali di coordinamento pedagogico ed organizzativo, con il compito di indirizzare, supportare e promuovere l'attività dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, provviste dei titoli di cui al comma 2.

6. 5. Zanella, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, sostituire le lettere i) ed l) con la seguente:

i) i profili professionali differenziati in rapporto alle specificità dei singoli servizi e i relativi titoli di studio richiesti per le figure di coordinamento pedagogico ed organizzativo dei servizi, per gli educatori di infanzia, per il personale ausiliario addetto ai servizi generali.

6. 13. Valpiana.

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: e del personale ausiliario di diversa professionalità.

6. 14. Valpiana.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

m) i programmi per la piena integrazione dei bambini figli di famiglie, anche monogenitoriali, di immigrati regolarmente soggiornanti in Italia;

6. 3. Mosella, Bindi, Burtone, Meduri, Fioroni, Zanotti.

(A.C. 172 – Sezione 5)

**ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 7.

(Promozione della ricerca scientifica).

1. Lo Stato promuove la ricerca scientifica in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia. A tale scopo è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali una Commissione permanente con compiti di studio e di proposta, le cui modalità di funzionamento sono stabilite con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Commissione è composta da cinque esperti in materia di prima infanzia, di cui uno esperto in psico-pedagogia dell'*handicap* in età evolutiva, nominati con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I componenti della Commissione durano in carica tre anni e l'incarico è rinnovabile una sola volta.

3. Ai componenti della Commissione non spettano retribuzioni o emolumenti di qualsiasi natura.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 7.

(Promozione della ricerca scientifica).

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca *con le seguenti:* del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

7. 5. Valpiana.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca *con le seguenti:* , del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per le pari opportunità.

7. 6. Massidda.

(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e *con le seguenti:* del Ministro.

7. 8. Valpiana.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole e dell'istruzione e della ricerca con le seguenti: , dell'istruzione e della ricerca e della salute.

7. 2. Bindi, Battaglia, Maura Cossutta, Zanella, Burtone, Zanotti, Mosella, Meduri, Turco, Fioroni, Petrella, Labate, Bolognesi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e dell'istruzione, dell'università e

della ricerca *con le seguenti*: , dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità.

7. 7. Massidda.

(Approvato)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: è rinnovabile una sola volta *con le seguenti:* non è rinnovabile.

7. 3. Bindi, Battaglia, Maura Cossutta, Zanella, Burtone, Zanotti, Mosella, Meduri, Turco, Fioroni, Petrella, Labate, Bolognesi.

Al comma 3, sostituire le parole da: spettano *fino alla fine del comma con le seguenti:* spetta alcuna retribuzione e non è erogato alcun emolumento, di qualsiasi natura, per l'esercizio delle funzioni attribuite.

7. 4. Bindi, Battaglia, Maura Cossutta, Zanella, Burtone, Zanotti, Mosella, Meduri, Turco, Fioroni, Petrella, Labate, Bolognesi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. La Commissione verifica l'attuazione delle normative in materia di servizi per la prima infanzia.

7. 9. Valpiana.

(A.C. 172 – Sezione 6)

**ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 8.

(Monitoraggio sull'attuazione delle normative in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia).

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. La Commissione svolge altresì attività di monitoraggio sull'attuazione

delle normative in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia”.

2. All'articolo 9, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 285, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nella relazione devono essere specificamente analizzati gli interventi realizzati con riguardo a tutti i servizi socio-educativi per la prima infanzia ».

3. L'articolo 10 della legge 28 agosto 1997, n. 285, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. – *(Relazione al Parlamento).* –
1. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, tenuto conto delle relazioni presentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 9. Nella relazione devono essere specificamente analizzati gli interventi realizzati con riguardo a tutti i servizi socio-educativi per la prima infanzia ».

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO**

ART. 8.

(Monitoraggio sull'attuazione delle normative in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle Commissioni parlamentari competenti e alla Commissione parlamentare per l'infanzia una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

8. 1. Valpiana.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Disposizioni particolari per le province autonome di Trento e di Bol-

zano). — 1. Restano ferme le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano stabilite nei rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

8. 01. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.

(Approvato)

(A.C. 172 — Sezione 7)

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

(Oneri finanziari).

1. Le regioni e gli enti locali esercitano le funzioni in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia nei limiti delle proprie risorse di bilancio nonché delle risorse stanziare dal Fondo di cui ai commi 1, 3 e 8 dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la cui ripartizione è effettuata con le modalità di cui al comma 3 del medesimo articolo.

2. La deroga di cui al comma 7 dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è estesa al finanziamento delle opere relative alla realizzazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 9.

(Oneri finanziari).

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È istituito il Fondo nazionale per gli asili nido cui afferiscono anche le risorse stanziare dal Fondo di cui ai commi 1, 3 e 8 dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Le regioni e gli enti locali

integrano con proprie risorse di bilancio la quota di ripartizione del Fondo nazionale assegnata.

9. 1. Valpiana.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è definita sulla base dei seguenti criteri:

a) percentuale di domanda insoddisfatta in materia di servizi per la prima infanzia e incidenza di famiglie monoparentali;

b) realtà socio-economiche e fenomeni di emarginazione e disagio minorile, così come stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n. 285.

9. 2. Zanella, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La ripartizione del Fondo nazionale per gli asili nido alle regioni è definita sulla base dei seguenti criteri:

a) tasso di natalità;

b) percentuale di domanda insoddisfatta in materia di servizi per la prima infanzia.

9. 9. Valpiana.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'assegnazione delle risorse di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali devono privilegiare i servizi socio-educativi per la prima infanzia statali e comunali.

9. 3. Zanella, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio.

Sopprimere il comma 2.

9. 5. Valpiana.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: statali e comunali.

9. 6. Zanella, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3. La deduzione dall'imposta sul reddito dei genitori stabilita ai sensi dell'articolo 70, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, viene estesa ad ogni altra forma di servizio socio-educativo per la prima infanzia previsto dalla presente legge.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, determinati nella misura massima di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

***9. 4.** Bindi, Mosella, Burtone, Meduri, Fioroni, Zanotti, Battaglia, Turco, Giacco, Di Serio D'Antona, Maura Cossutta.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3. La deduzione dall'imposta sul reddito dei genitori stabilita ai sensi dell'articolo 70, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, viene estesa ad ogni altra forma di servizio socio-educativo per la prima infanzia previsto dalla presente legge.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, determinati nella misura massima di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di

base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

***9. 7.** Valpiana, Zanella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Ai fini della presente legge, il Fondo di cui al comma 1 è aumentato di 100 milioni di euro per l'anno 2004.

9. 8. Zanella, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio.

(A.C. 172 – Sezione 8)

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

(Abrogazioni).

1. La legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e successive modificazioni, e la legge 29 novembre 1977, n. 891, sono abrogate.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 10.

(Abrogazioni).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10. (Abrogazioni) – 1. La legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e successive modificazioni, è abrogata ad eccezione dell'articolo 8.

10. 1. Maura Cossutta, Zanella, Zanotti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10. (*Abrogazioni*) — 1. Gli articoli da 1 a 7 e da 9 a 11 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e successive modificazioni, e la legge 29 novembre 1977, n. 891, sono abrogati.

10. 2. Valpiana.

(A.C. 172 — Sezione 9)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

al fine di concorrere a rafforzare il sistema delle tutele e dei sostegni in favore della famiglia e della natalità e l'equità costituzionale delle norme, appare indispensabile introdurre nel regime fiscale delle imposte sul reddito delle persone fisiche appropriate misure di agevolazione in materia di prelievo sul reddito dei genitori, segnatamente l'estensione delle relative deduzioni ad ogni forma di servizio socio-educativo per la prima infanzia;

misure di deduzione dall'imposta sul reddito dei genitori sono altresì necessarie per dare oggettiva efficacia a norme che riguardano i servizi socio-educativi per la prima infanzia, anche se di futura emanazione,

impegna il Governo

ad adottare specifici provvedimenti ed efficaci e pertinenti iniziative volte ad introdurre nell'ambito del regime fiscale statale riguardante le famiglie, sgravi di imposta sul reddito delle persone fisiche al

fine di sostenere la natalità e la costituzione di nuove famiglie ed in tal senso a far sì che, nell'ambito della manovra di finanza pubblica, siano previste confacenti risorse finanziarie con cui conseguire tali obiettivi.

9/172/1. Burani Procaccini, Francesca Martini, Giulio Conti, Moroni, Gianni Mancuso, Castellani, Caminiti, Borriello.

La Camera,

premessa la necessità di assicurare qualità adeguata e uniformità della stessa del personale addetto alla funzione delicata di educatori, educatrici di infanzia su tutto il territorio nazionale;

premessa la necessità di assicurare competenze psico-pedagogiche, conoscenze metodologiche inerenti il lavoro di gruppo e la capacità di collaborazione e scambio con le famiglie al fine di garantire la continuità nell'intervento educativo-pedagogico;

impegna il Governo

a delineare profili professionali delle educatrici ed educatori sulla base del possesso del diploma di laurea in pedagogia, scienze dell'educazione o della formazione;

a prevedere, allo scopo di garantire la continuità nella programmazione educativa e la qualità degli interventi, figure professionali di coordinamento pedagogico ed organizzativo con un compito di indirizzare, supportare e promuovere l'attività dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, provviste dei titoli sopraindicati.

9/172/2. Zanella, Cima.